n. 649 14 R.G.N.R.
n. 10331 14 R.G.G.I.P.

TRIBUNALE DI BARI
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il G.I.P., dott. Giovanni Anglana,

letta la richiesta di archiviazione del procedimento sopra indicato a carico di avanzata dal P.M. in data 23.1 2014;

letta la opposizione alla archiviazione ritualmente e tempestivamente presentata in data 28.3 2013 dalla p.o. ;

sciolta la riserva di cui al verbale dell'udienza in data 18.9 2014, fissata in forza del combinato disposto degli artt. 127 e 410, comma 3, c.p.p.;

rilevato che a fondamento della notizia di reato vi è stata una formale denuncia-querela presentata il 19.12 2013 da parte di , il quale dichiarava di aver ricevuto nel mese di gennaio 2012 una comunicazione da parte di EQUITALIA SUD s.p.a. di Bari, con la quale veniva informato dell'accettazione del pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo (per un importo complessivo di € 31.754,52 comprensivo di interessi di mora e compensi di riscossione); di aver appurato solo successivamente che tali importi rinvenivano dal mancato pagamento di tributi vari da parte dell'impresa individuale (con sede in alla via p.iva n.) di cui, proprio esso , risultava titolare giusta iscrizione alla CCIAA di Bari in data 19.4 2002;

l'esponente riferiva, inoltre, di non aver mai avuto conoscenza dell'iscrizione di un'impresa individuale a suo nome, ricordando tuttavia che nei primi mesi del 1992 suo nipote *gli aveva chiesto copia dei documenti di identità in quanto doveva provvedere a fare "alcuni documenti"*; sul punto aggiungeva che in effetti, negli anni tra il 2006 ed il 2008 aveva ricevuto notifiche di cartelle di pagamento relative a somme iscritte a ruolo a suo carico, per le quali aveva chiesto spiegazioni al proprio nipote il quale lo aveva rassicurato; negava infine aver mai chiesto alcuna rateizzazione dell'esposizione debitoria;

concludeva, quindi, chiedendo individuarsi e punirsi gli ignoti che avevano abusivamente utilizzato la sua identità e le sue generalità realizzando scopi illeciti ai quali lui era del tutto estraneo.

Era iscritto procedimento penale per i reati di cui agli artt. 482, 485 e 489 c.p., nei confronti di , nipote del (ed unica persona che, a dire dello stesso esponente, era stato nella disponibilità dei suoi documenti di identità nel periodo di iscrizione dell'impresa individuale , nonché l'unica persona direttamente interpellata dalla stessa p.o. in occasione della notifica delle cartelle di pagamento), nell'ambito del quale il P.M. chiedeva l'archiviazione ravvedendo per un verso la prescrizione dei reati ipotizzabili, per l'altro la tardività della querela.

Proponeva opposizione il per i motivi compendiati in atti ai quali si rimanda.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

In merito alla tardività della querela si evidenzia come non appaia condivisibile l'assunto secondo il quale l'esponente avrebbe avuto conoscenza dell'illecito in suo danno solamente il 14.11 2013 (quando riceveva da EQUITALIA gli estratti conto relativi alle somme iscritte a ruolo con riferimento all'impresa individuale), dovendo ritenersi una conoscenza in tal senso a partire dagli anni 2006 – 2007 e 2008, quando al venivano notificate cartelle esattoriali relative al mancato pagamento dei tributi da parte della stessa impresa [ed in ordine alle quali lo stesso chiedeva spiegazioni al nipote, evidentemente ritenuto

già allora responsabile di quella situazione (circostanza, questa, che sembra revocare in dubbio anche l'asserita inconsapevolezza del querelante in ordine all'iscrizione di un'impresa individuale a suo nome)], e comunque certamente dal gennaio 2012 [quando l'esponente ricevette comunicazione da parte di EQUITALIA SUD s.p.a. di Bari, con la quale veniva informato dell'accettazione del pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo (per un importo complessivo di € 31.754,52 comprensivo di interessi di mora e compensi di riscossione)].

Del pari non è condivisibile la tesi secondo la quale i reati di falso ipotizzati non si sarebbero ancora prescritti, in quanto *aventi natura permanente*, non essendovi dubbi in giurisprudenza in ordine alla loro natura di reati istantanei, che si perfezionano al momento della contraffazione o alterazione dell'atto, essendo tra l'altro del tutto irrilevante l'uso del medesimo atto (ex plurimis Cass. sez. V, 87/177954); con la conseguenza, nel caso di specie, di essersi prescritti nel corso del 2008 tutti quelli, posti a fondamento della querela, inerenti l'abusiva costituzione dell'impresa individuale con sede in alla via n. p.iva n.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la trasmissione del fascicolo al P.M..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, lì 18 settembre 2014

Il G.I.P.
Dott. Giovanni Anglana

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari 12 SET. 2014